

Proposta di legge

Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009

Relazione illustrativa

L'articolo 2 "Norme in materia di appalti pubblici" del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), l'articolo 1, comma 553 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2006"), l'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007"), l'articolo 90 sugli "Obblighi del committente o del responsabile dei lavori" del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l'articolo 31 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), l'articolo 4 sulle "Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva" del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese), il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) costituiscono le fonti normative primarie statali principali dalle quali scaturisce l'obbligo di acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC). Le pubbliche amministrazioni devono acquisire il DURC, tra l'altro, per tutti i contratti pubblici, per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione, per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di permesso di costruire o a denuncia inizio attività, per finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla normativa comunitaria o da normative specifiche, anche regionali ecc.. La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali che individuano ulteriori fasi o particolari motivazioni che rendano necessario acquisire il DURC, come è anche previsto anche dall'articolo 141, comma 9 della l.r. 65/2014: permangono difformità applicative sull'acquisizione del DURC in alcuni casi di contributi regionali per i quali l'obbligo non è previsto dalla normativa nazionale ed è quindi necessario stabilire in via generale l'obbligo della relativa verifica. Si rende pertanto necessaria una norma a chiarimento, da inserire nell'ambito della legge regionale sul procedimento amministrativo.

Per ciò che riguarda le modalità di accertamento, le relative tempistiche e gli obblighi conseguenti ai casi di irregolarità del DURC, si applica la normativa statale e le relative circolari applicative.

La presente proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Giacomo Bugliani